|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche

amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di

obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde

COVID-19 da parte del personale. (21A06125)

(GU n.246 del 14-10-2021)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica

internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30

gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei

regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione

della stessa Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo

2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'

raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21

aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali e' stato dichiarato e

prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure

urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del predetto

decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per

la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono

essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle

modalita' organizzative delle verifiche sul possesso della

certificazione verde COVID-19;

Visto, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante

Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive

e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19

anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle

misure di contrasto al fenomeno epidemiologico gia' adottate dalle

amministrazioni pubbliche;

Ritenuto necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni

indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul

possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori

previsto all'art. 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui

all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella

riunione del 7 ottobre 2021;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del

Ministro della salute;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre

2021, n 127, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1, che

costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Presidente

del Consiglio dei ministri

Draghi

Il Ministro

per la pubblica amministrazione

Brunetta

Il Ministro della salute

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne

n. 2563

Allegato 1

Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni

per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso

e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del

personale

Premessa

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,

attraverso l'introduzione dell'art. 9-quinquies nel decreto-legge 22

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni

di cui all'art. 3, al personale delle Autorita' amministrative

indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e

la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della

Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici economici e degli organi

di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e di esibire, su

richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui

all'art. 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il

primo accesso al luogo di lavoro.

Tale obbligo e' escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa

comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che

incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in

quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da COVID-19

dovra' immediatamente porre in essere tutte le misure gia' previste

per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la

certificazione verde eventualmente gia' acquisita - a prescindere

dall'evento che l'ha generata - anche se non ancora revocata, non

autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di

lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente - ancorche'

munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal

datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad

esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di

sintomi riconducibili alla malattia.

1.1 Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla

campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di

lavoro non e' dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a

meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione

(acquisita o perche' ci si e' sottoposti al vaccino da almeno

quattordici giorni, o perche' si e' risultati negativi al tampone o

perche' il soggetto e' guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi) e

in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il

possesso del green pass non e', a legislazione vigente, oggetto di

autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura

e' preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non e' consentito in alcun modo, in quanto elusivo del

predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile

sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono

condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al

luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiari il possesso della

predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere

considerato assente ingiustificato e non puo' in alcun modo essere

adibito a modalita' di lavoro agile.

E' pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a

tale obbligo a prescindere dalle modalita' di controllo adottate

dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, e' esteso anche ad ogni soggetto - che

non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione -

che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attivita'

diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale

dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto

dovra' essere munito di «green pass» - ivi inclusi i visitatori e le

autorita' politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee

delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo

svolgimento di una attivita' propria o per conto del proprio datore

di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti

all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno

in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il

personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche

saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto

alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di

generi di consumo (caffe' e merendine), quello chiamato anche

occasionalmente per attivita' straordinarie, i consulenti e

collaboratori, nonche' i prestatori e i frequentatori di corsi di

formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o

privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in

ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere

provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

In questi casi la verifica del green pass potra' avvenire anche

manualmente attraverso l'utilizzo dell'app «VerificaC19», gia'

disponibile negli store, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi

informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione

automatica delle presenze, (badge).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di

esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici e' quella

degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio

pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione e'

tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque

altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un

incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della

certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle

certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale

DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti

rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie

pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai

medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che

attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere

a), b) e c), dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in

coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del

medesimo articolo.

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, il datore

di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite

dalle competenti autorita' sanitarie e dagli eventuali protocolli

d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e cio' al fine di

evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a

esibire o a possedere il green pass possa comportare rischi di

contagio.

1.2 Modalita' e soggetti preposti al controllo

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua

nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di

lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna

amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo

ordinamento.

In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di

una o piu' sedi decentrati, il dirigente apicale puo' delegare la

predetta funzione - con atto scritto - a specifico personale,

preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che

a titolo esemplificativo puo' identificarsi nel segretario generale

di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalita'

attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati

provvedono a effettuare materialmente le attivita' di controllo

(siano esse costantemente attive o a campione).

L'accertamento puo' essere svolto all'accesso della struttura, a

campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il

personale preposto al controllo vietera' al lavoratore senza green

pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura,

invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio

competente il nominativo del personale al quale non e' stato

consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso

e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro e'

avvenuto senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il

personale dovra' essere allontanato dalla sede di servizio,

sanzionato ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge

n. 52 del 2021, e sara' considerato assente ingiustificato fino alla

esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di

assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di

esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde

COVID-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli

ordinamenti di appartenenza del personale.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde

non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le

direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o

soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente

responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza

giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio

personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura

percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in

servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia

effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di

rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella

fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 e'

effettuato con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 9,

comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, cosi' come modificato dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e

successive modifiche e integrazioni.

Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso,

rimane in facolta' del datore di lavoro di effettuare ulteriori

controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali

non e' comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in

qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione

delle misure previste dagli articoli 9-ter, ai commi 2 e 5,

9-quinquies, commi 6 e seguenti, e 9-septies, commi 6 e seguenti.

Qualora all'atto delle modalita' di accertamento sopra descritte

il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione

verde COVID-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura,

a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici:

il personale preposto al controllo vietera' al lavoratore senza green

pass valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio

competente il nominativo del personale al quale non e' stato

consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla

esibizione della certificazione verde, e' considerato assenza

ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali

giornate festive o non lavorative.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per

l'eventualita' di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto

di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del

personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unita' preposta

a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della

giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro

motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini

fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare

all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata

rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina

ordinaria prevista per tale ipotesi.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso

alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto

l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della

struttura di appartenenza, dovra' intimare al lavoratore sprovvisto

di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di

lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai

competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurera'

fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel

periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non

lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso

nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente

sara' tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui

all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sara'

irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non e' consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga

nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito

a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in

presenza, ferma rimanendo la possibilita', per le giornate diverse da

quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza

che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione

(malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Come previsto dall'art. 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n.

139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da

specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace

programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le

comunicazioni di cui al comma 6, dell'art. 9-quinquies, e al comma 6,

dell'art. 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con

un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze

organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di

effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto

che, in ogni caso, il possesso del green pass non e', a legislazione

vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare

una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di

lavoro per le altre amministrazioni, potra' attivare, in via

d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalita'. Ai

medesimi fini puo' essere adottata ogni misura di riorganizzazione

interna, quale mobilita' tra uffici o aree diverse, idonea a

fronteggiare l'eventuale impossibilita' di poter impiegare personale

sprovvisto di green pass.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sara'

effettuato mediante lettura del QRcode in corso di predisposizione.

Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale -

previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico

competente dell'amministrazione di appartenenza - non potra' essere

soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente -

ove autorizzato dal dipendente - puo' informare il personale deputato

ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere

esonerati dalle verifiche.

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni

di cui al comma 6 del citato art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52

del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata

la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'art. 1,

comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che

svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa o di

formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni),

fermo restando l'allontanamento immediato, dovra' essere data

tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove

esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovra' essere seguita anche nei casi in cui la

verifica della mancanza del green pass riguardi personale in

somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato

svolga la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il

controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o

alla mancata esibizione del green pass dovra' comunque essere

segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

1.3 Modalita' di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n.

52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento

del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione

verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo

caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza,

all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non e'

stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato

servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, e'

considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna

amministrazione procedera' all'applicazione della misura nelle forme

e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;

b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della

certificazione verde COVID-19: in questo caso, il dirigente - o il

personale da questo delegato - che ha proceduto all'accertamento,

dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida

di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici

competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le

conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore

di lavoro comunicano la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del

decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per

territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista

dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente,

le responsabilita' penale per i casi di alterazione o falsificazione

della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della

certificazione altrui.

1.4 Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al

lavoratore non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o

emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente

della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere

fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato,

previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza

ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano

la corrispondente perdita di anzianita' di servizio.

1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde

COVID-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il

relativo controllo all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze

organizzative non consentano di svolgere tale modalita' di verifica,

sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede

di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui e' previsto

l'accesso ai luoghi di lavoro. Si suggerisce, tuttavia, di

predisporre l'attivazione di piu' di una delle modalita' indicate e

cio' al fine di poter sopperire all'eventuale possibile

malfunzionamento di uno dei sistemi.

Qualora l'amministrazione non abbia terminato l'eventuale

aggiornamento/adeguamento dei software relativi ai controlli

automatici all'accesso e al fine di prevenire il verificarsi di

assembramenti ai punti di ingresso alle sedi di servizio, e' in ogni

caso possibile, per assicurare comunque l'effettivita' del controllo,

lo svolgimento di controlli a campione anche all'accesso attraverso

l'applicazione denominata «VerificaC19» gia' disponibile

gratuitamente sugli store.

Fermo restando che ciascuna amministrazione organizza tali

controlli nell'ambito della propria autonomia organizzativa, e'

auspicabile che vengano utilizzate modalita' di accertamento che non

determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso,

soprattutto per le amministrazioni con un numero piu' elevato di

dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in

materia di protezione dei dati personali.

Di seguito si indicano le specifiche funzionalita', che saranno

compiutamente definite nell'emanando decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata dei

green pass, che verranno gradualmente rese disponibili:

per tutte le amministrazioni, un pacchetto di sviluppo per

applicazioni (Software Development KitSDK), rilasciato dal Ministero

della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei

sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione,

nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo totem,

le funzionalita' di verifica della certificazione verde COVID-19,

mediante la lettura del QRcode; rimane fermo in ogni caso il divieto

di memorizzare o utilizzare per finalita' ulteriori le informazioni

rilevate dalla lettura dei QRcode e le informazioni fornite in esito

ai controlli.

per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma

NoiPA, una interazione in modalita' asincrona tra la piattaforma

NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la

gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la

piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle certificazioni verdi

COVID-19, che sara' resa disponibile a titolo non oneroso nel portale

NoiPA.

per tutte le amministrazioni con piu' di cinquanta dipendenti,

con priorita' per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA,

un nuovo servizio pubblicato sul portale istituzionale INPS, che come

intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona

del green pass con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri

dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;

per tutte le amministrazioni con almeno mille dipendenti,

dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con

uffici di servizio dislocati in piu' sedi fisiche, una

interoperabilita' applicativa con la piattaforma nazionale-DGC,

previa autorizzazione e accreditamento.

Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare,

preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le

amministrazioni piu' piccole, anche come soluzione alternativa nel

caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica

automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l'applicazione

denominata «VerificaC19» gia' disponibile gratuitamente sulle

principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui

dispositivi mobile.

1.6 Possibili misure in materia flessibilita' degli orari di ingresso

e di uscita

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il green

pass per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici

dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle

modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella

pubblica amministrazione. Conseguentemente, il massiccio ricorso al

lavoro agile emergenziale, cosi' come si e' sviluppato nel corso

della pandemia, e' destinato a finire il 15 ottobre 2021.

A decorrere dalla predetta data si verifichera', pertanto, il

rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche

amministrazioni. Questa circostanza, come stabilito dalle misure

adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica

amministrazione, esige uno sforzo organizzativo da parte di ogni

singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e coordinato

rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice

di sicurezza sanitaria e finalizzata, in ogni caso, all'erogazione

dei servizi agli utenti.

In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al fine di non

concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di

verifica del possesso del green pass, dovra' provvedere ad ampliare

le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale

alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento

delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attivita' lavorativa in

un ampio arco temporale.

In questa prospettiva, e nell'ottica di agevolare gli spostamenti

casa-lavoro del personale dipendente, anche con modalita'

sostenibili, i mobility manager aziendali delle pubbliche

amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12

maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro

(PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni

relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi

di lavoro sopra richiamate.

I comuni, tramite i propri mobility manager d'area di cui al

predetto decreto interministeriale, dovranno svolgere un'azione di

raccordo costante e continuativo con i mobility manager aziendali,

non solo per le finalita' dettate dall'art. 6 del decreto

interministeriale 12 maggio 2021, ma anche per la verifica

complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e

l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento

complessivo dell'offerta di mobilita' sul territorio di riferimento

alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di

lavoro.

Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi

di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le

regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, dovranno emanare apposite disposizioni

finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico

locale alle nuove fasce di flessibilita' delle pubbliche

amministrazioni.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |